

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

### SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Michele Guernelli dott. Marco D'Orazi dott. Vittorio Serra

presidente giudice

giudice relatore

ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5062/2019 promossa da:

LAURA CORTESI (C.F. CRTLRA69H48G467B), con il patrocinio dell'avv. CESARONI FEDERICO (CSRFRC69S04A944V) VIA VALLE D'AOSTA N. 36 40139 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

ATTORE/I

#### contro

GRAND GOURMET SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 03623911207), con il patrocinio dell'avv. BOLOGNESI GUELFI LUCA, elettivamente domiciliato in VIA AUDINOT N. 31 BOLOGNA presso il difensore avv. BOLOGNESI GUELFI LUCA

ANNA CORTESI (C.F. CRTNNA70R60G467J), contumace

CONVENUTO/I

TRATTORIA GIGINA S.R.L. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCI ALESSANDRA e dell'avv. LA GAMMA LUIGI (LGMLGU74D23D086I) V. CLAVATURE N. 18 40124 BOLOGNA; elettivamente domiciliato in VIA CLAVATURE 18 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. RICCI ALESSANDRA

**INTERVENUTO** 

#### CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ι

Con atto di citazione ritualmente notificato Cortesi Laura conveniva in giudizio Grand Gourmet s.r.l. e Cortesi Anna.

Esponeva l'attrice che:

- nel 2017 Carlo Cortesi aveva costituito la società Grand Gourmet s.r.l., per operare nel campo della ristorazione;
- Grand Gourmnet aveva acquistato da Trattoria Gigina s.r.l. il ramo di azienda di ristorazione denominato "Villa Rosa";
- l'azienda svolgeva la propria attività nell'immobile Villa Rosa, condotto in locazione in origine da Trattoria Gigina e poi, a seguito della cessione di azienda e ai sensi dell'art. 36 l. 392/78, da Grand Gourmet;
- nel medesimo anno 2017 Carlo Cortesi era deceduto e a lui (già socio unico) erano succedute le tre figlie Laura, Anna e Carlotta;
- la società, amministrata per un breve periodo da Anna Cortesi, era stata posta in liquidazione volontaria il 21.6.2018, con liquidatrice sempre Anna Cortesi;
- il bilancio finale di liquidazione era stato approvato con il voto contrario dell'attrice Laura Cortesi.

Esponeva poi che:

- il bilancio era invalido per mancanza dei requisiti di verità, chiarezza e precisione;
- in particolare:
- a) non erano stati annotati debiti per spese legali né accantonate somme per future spese legali ed eventuale soccombenza;
- b) le fatture delle vendite operate nel corso della liquidazione erano generiche e alcuni beni erano contabilmente inesistenti;

c) non era stato annotato un debito verso fornitori per prestazioni professionali notarili.

Ciò premesso, l'attrice chiedeva che il bilancio e la delibera di approvazione fossero dichiarati nulli e che fosse ordinato alla liquidatrice di redigere altro bilancio.

Π

Si costituiva in giudizio Grand Gourmet s.r.l. in liquidazione in persona della liquidatrice Anna Cortesi.

Esponeva la convenuta che:

- il giudice ordinario era incompetente, in ragione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 22 dell'atto costitutivo e dell'art. 819 ter c.p.c.;

- l'atto di citazione era nullo per assoluta indeterminatezza della *causa petendi*.

Ciò premesso, la convenuta chiedeva, in via pregiudiziale, che fosse dichiarata l'incompetenza del giudice adito e l'improcedibilità dell'azione, essendo competenti gli arbitri; sempre in via pregiudiziale, che fosse dichiarata la nullità della citazione; nel merito, che la domanda fosse respinta.

Ш

Non si costituiva in giudizio Anna Cortesi personalmente.

IV

La causa, dichiarata la contumacia di Cortesi Anna, era istruita con prove orali e documentali.

V

Successivamente interveniva in giudizio, ai sensi dell'art. 105 comma 2 c.p.c., Trattoria Gigina s.r.l..

La società intervenuta esponeva di essere creditrice nei confronti di Grand Gourmet di somme che non erano state registrate a bilancio; in particolare esponeva che i proprietari (Rovatti) dell'immobile, ove era stata svolta l'attività aziendale di ristorazione, avevano richiesto a Trattoria Gigina, responsabile ai sensi dell'art. 36 l. 398/72, il pagamento dei canoni di locazione non pagati da Grand Gourmet, e Trattoria Gigina, a seguito di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, era stata costretta a concludere una transazione e a versare la somma di € 39.000,00; il credito di regresso, che Trattoria Gigina aveva verso Grand Gourmet, non era stato inserito nel bilancio finale di liquidazione

Firmato Da: GUERNELLI MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c19bff9f50aee82bf401e4ce17ceb78 Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1f0ae521aca21d6 Firmato Da: SERRA VITTORIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 684c206cca7f7e2e

(18.12.2028), nonostante che il decreto ingiuntivo richiesto dai Rovatti fosse stato notificato a Grand Gourmet a maggio 2018 e che a giugno 2018 Anna Cortesi, nella sua qualità di amministratrice della società ingiunta, avesse instaurato il giudizio di opposizione.

Ciò premesso, la società intervenuta chiedeva che fossero accolte le conclusioni precisate dall'attrice Laura Cortesi.

VI

All'udienza del 26.7.2022 la causa era posta in decisione.

Le parti si riportavano alle conclusioni già precisate; il difensore di Grand Gourmet eccepiva il difetto di legittimazione a intervenire di Grand Gourmet.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

I. L'eccezione di incompetenza in favore degli arbitri non può essere accolta.

Come evidenziato dall'attrice, la clausola compromissoria prevede la competenza arbitrale per le sole cause in materia di diritti disponibili, mentre i principi di verità, chiarezza e precisione, la cui violazione è oggetto di giudizio, sono posti a tutela di interessi collettivi non disponibili (cfr. Cass. 20674/2016; 13031/2014).

La presente causa esula quindi dalla competenza degli arbitri.

- **II.** Le contestazioni alla regolarità del bilancio sono sufficientemente determinate e sono parzialmente fondate.
- **1.** L'attrice ha contestato:
- a) la mancata registrazione del debito relativo al contenzioso legale in essere e il mancato accantonamento di somme a copertura delle spese legali e dell'eventuale soccombenza;
- b) la genericità delle fatture di vendita dei beni aziendali e l'inesistenza contabile di alcuni beni;
- c) la mancata registrazione di un debito per prestazioni notarili ricevute.
- 2. La doglianza sub a) è sufficientemente specifica ed è provata.

Sentenza n. 1396/2023 pubbl. il 10/07/2023

RG n. 5062/2019

Come si desume dalle allegazioni di cui alla pagina 5 della citazione, il "contenzioso legale in essere"

era quello con Trattoria Gigina e riguardava il pagamento della somma di € 39.000,00 richiesta da

Trattoria Gigina a Gran Gourmet; le somme erano quelle pretese da Rovatti (i proprietari dell'immobile

aziendale) ed erano oggetto di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla società

convenuta.

Tali circostanze risultano tutte dalla mail (citata appunto a pagina 5 della citazione) scritta da Anna

Cortesi alla sorella Laura, il cui contenuto non è contestato.

È quindi chiaro che, al momento dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione, Grand Gourmet

era parte di un processo, dove le veniva richiesto il pagamento dei canoni di locazione dell'immobile

aziendale; la liquidatrice era perfettamente consapevole della pendenza della causa; nessuna evidenza è

stata data in bilancio dell'esistenza del contenzioso, nessuna somma è stata accantonata a copertura

delle perdite connesse alla possibile soccombenza, nessuna giustificazione è stata data della mancata

registrazione del debito e del mancato accantonamento.

Ne segue che il bilancio approvato viola i principi di verità e di chiarezza.

3. La doglianza sub c) è manifestamente chiara e deve ritenersi fondata, non essendo stata oggetto di

alcuna contestazione da parte della convenuta.

**4.** La doglianza sub b) attiene in effetti alla regolarità della fatturazione più che a quella del bilancio.

Ciò che si desume dalla citazione è che non risultano venduti beni che certo facevano parte del

compendio aziendale (essendo presenti negli elenchi allegati all'atto di cessione), e che di tali beni non

si conosce la sorte.

La circostanza in sé deve ritenersi provata, non essendo stata oggetto di specifica contestazione.

Essa però non si è tradotta nell'indicazione di un preciso vizio del bilancio (verosimilmente da

individuarsi nella mancata registrazione di poste attive) e non può essere considerata ai fini del presente

giudizio.

Firmato Da: GUERNELLI MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c19bff9f50aee82bf401e4ce17ceb78 Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1f0ae521aca21d6 ilmato Da: SERRA VITTORIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 684c206cca77e2e

Sentenza n. 1396/2023 pubbl. il 10/07/2023

RG n. 5062/2019

5. La fondatezza delle doglianze sub a) e c) è sufficiente a determinare la nullità del bilancio, per

violazione dell'art. 2423 c.c., e della delibera di approvazione, per illiceità dell'oggetto (cfr. Cass.

7433/2023; Tribunale Bologna, 11.7.2019 n. 1601, in Giuraemilia).

Non può condividersi la tesi della convenuta, secondo cui Laura Cortesi non avrebbe interesse ad agire.

Secondo la giurisprudenza invero il socio impugnante può limitarsi a lamentare la mancanza di una

corretta informazione sulla situazione patrimoniale della società, senza dedurre alcun danno, e

l'interesse ad agire non è escluso neppure dalla perdita dell'intero capitale sociale e dall'azzeramento

del valore della partecipazione (cfr. Cass. 21238/2021).

Ne segue che Laura Cortesi è pienamente legittimata a richiedere che il bilancio dia conto di tutti gli

avvenimenti che hanno inciso sul patrimonio sociale e che sono concorsi, anche negativamente, alla sua

configurazione finale.

III. Le spese sostenute dall'attrice, secondo il criterio della soccombenza, devono essere poste a carico

della società convenuta e si liquidano in complessivi € 6934,00, di cui € 1063,00 per spese ed €

5871,00 per compensi professionali (€ 810,00 per la fase di studio, € 574,00 per la fase introduttiva, €

1720,00 per la fase istruttoria, € 2767,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del

15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge.

È invece equo compensare interamente le spese sostenute dalla società intervenuta volontariamente,

che si è limitata ad associarsi alle conclusioni dell'attrice.

P.Q.M.

il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella

causa tra

Cortesi Laura

contro

Cortesi Anna

Grand Gourmet s.r.l. in liquidazione

con l'intervento di

Firmato Da: GUERNELLI MICHELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c19bff9f50aee82bf401e4ce17ceb78 Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1f0ae521aca21d6 CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 684c206cca7f7e2e

Trattoria Gigina s.r.l.

così provvede:

- dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere della domanda proposta da

Cortesi Laura;

- dichiara la nullità della deliberazione assembleare del 18.12.2018 di approvazione del bilancio finale

di liquidazione;

- dichiara tenuta e condanna Grand Gourmet s.r.l. in liquidazione al pagamento delle spese processuali

sostenute da Cortesi Laura, che liquida in complessivi € 6934,00, di cui € 1063,00 per spese ed €

5871,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a.

come per legge;

- compensa interamente le spese tra le altre parti.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del

tribunale del 28.6.2023

l'estensore

il presidente

dott. Vittorio Serra

dott. Michele Guernelli

